

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PATRIMONIO

N. 16

DEL 29/12/2014

**Oggetto:** VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO  
PROFESSIONALE

Il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** dell'anno  
**duemilaquattordici**.

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/09/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014.

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

DETERMINAZIONE

*“Valutazione Economica dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale –  
Affidamento incarico professionale”*

C.I.G. Z4812846E6

- PREMESSO** che al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per Ambiti Territoriali Minimi ai sensi dell’articolo 46bis del Decreto Legge 159 del 1 ottobre 2007, convertito in Legge 222 del 29 novembre 2007, confermato dall’articolo 37 comma 2 del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012, convertito in Legge 134 del 7 agosto 2012 ;
- VISTO** che ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del D.Lgs. 93 del 1 giugno 2011 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal 29 giugno 2011, le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale sono effettuate unicamente per Ambiti Territoriali Minimi ;
- VISTO** che ai sensi dell’articolo 3bis del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 148 del 14 settembre 2011, così come inserito dall’articolo 25 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27 del 24 marzo 2012, modificato dall’articolo 53 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012, convertito in Legge 134 del 7 agosto 2012, e dall’articolo 34 comma 23 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge 221 del 17 dicembre 2012, lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica devono essere organizzati, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio i quali solo gli unici che possono, tra altro, esercitare le funzioni di affidamento della gestione ;
- CONSIDERATO** che la Società Erogasmet spa, con sede in Roncadelle (BS) via Vittorio Emanuele II, 4/28 codice fiscale 00182180190 partita iva 13171830154, è la concessionaria dell’impianto di distribuzione di gas naturale nel Comune di Fonte Nuova ;
- VISTO** cche il rapporto di concessione con la predetta società, iniziato in data 20.02.1970 con contratto Rep. n. 800, modificato con atti aggiuntivi del 05.09.1996 Rep. n. 4671 e del 24.05.2014 rep. n. 66 , con scadenza al 31.12.2025, dovrà concludersi ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, così come interpretato dall’articolo 1 comma 69 della Legge 239 del 23 agosto 2004, modificato dall’articolo 23 commi 1 e 2 del Decreto Legge 273 del 30 dicembre 2005, convertito in Legge 51 del 23 febbraio 2006, dall’articolo 1 comma 16 del

Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013, convertito in Legge 9 del 21 febbraio 2014, e dall'articolo 30bis comma 1 del Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014, convertito in Legge 116 del 11 agosto 2014, entro il 31 dicembre 2013, per effetto di quanto previsto nell'articolo 15 comma 7 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, riconoscendo al gestore uscente un rimborso, a carico del gestore subentrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui all'articolo 24 lettere a) e b) del R.D. 2578 del 15 ottobre 1925 con esclusione della valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di concessione ;

VISTO che ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, così come sostituito dall'articolo 24 comma 1 del D.Lgs. 93 del 1 giugno 2011, il gestore subentrante, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto, tra l'altro, a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al gestore subentrante ;

VISTO che ai sensi dell'articolo 14 comma 9 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, così come modificato dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 93 del 1 giugno 2011, gli oneri gravanti sul gestore subentrante sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti solo alla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa ;

VISTO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento ovvero per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale, viene calcolata in base a quanto previsto nell'articolo 15 comma 5 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, così come interpretato dall'articolo 1 comma 69 della Legge 239 del 23 agosto 2004, modificato dall'articolo 23 commi 1 e 2 del Decreto Legge 273 del 30 dicembre 2005, convertito in Legge 51 del 23 febbraio 2006, modificato dall'articolo 1 del Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013, convertito in Legge 9 del 21 febbraio 2014, e modificato dall'articolo 30bis comma 1 del Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014, convertito in Legge 116 del 11 agosto 2014, con metodologia di calcolo desumibile dai documenti contrattuali, o nel caso non sia desumibile si applicano i criteri di cui all'articolo 24 comma 4 lettere a) e b) del R.D. 2578 del 15 ottobre 1925, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente deducendo le anticipazioni e sussidi pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, con

espressa esclusione della valutazione del mancato profitto per la conclusione anticipata, da pagare al gestore uscente da parte del gestore subentrante acquisendo solo in tale data la disponibilità dell'impianto, in conformità dell'articolo 14 comma 9 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000 così come modificato dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 93 del 1 giugno 2011 ;

VISTO che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, di cui in particolare nell'Allegato 1 è stato individuato per la Regione Lazio l'ambito Roma 3, è stato stabilito che gli Enti locali affidato il servizio tramite gara unica, definito che nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema il gestore entrante subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti alla scadenza delle singole concessioni, stabilito che a decorrere dell'entrata del presente provvedimento, ovvero dal 1 aprile 2011, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, per la quali non è stato pubblicato il bando di gara, sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati, infine, confermato che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ;

VISTO che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale Minimo, di cui in particolare nell'Allegato 2 è stato individuato per il Comune di Fonte Nuova l'Ambito Territoriale Minimo Roma 3 – Valle del Tevere e Tiburtino ;

CONSIDERATO che la Valutazione Economica dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale è condizione necessaria per la predisposizione del bando di gara da parte della Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo Roma 3 – Valle del Tevere e Tiburtino ai sensi dell'articolo 14 comma 9 del D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000, così come modificato dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 93 del 1 giugno 2011, e ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 ;

DATO ATTO che si rende necessario attivare immediatamente le azioni indispensabili per determinare il Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale realizzato dalla Società Erogasmet spa secondo gli obiettivi e le risorse assegnate al Settore III – Patrimonio dal Piano Esecutivo di Gestione 2014 ;

VISTO che con determinazione del Settore III – Patrimonio n. 15 del 29.12.2014 è stata approvata la procedura di incarico professionale per affidare ad un professionista esterno l'attività professionale per la redazione della stima del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale ;

VISTO la formazione dell'elenco di professionisti esterni a cui conferire incarichi attinenti i servizi di architettura e ingegneria di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 ai sensi dell'articolo 90 comma 6 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;

- VISTO che ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 le spese sostenute per la determinazione del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale saranno rimborsate dal gestore subentrante ;
- VISTO che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione 407/2012/R/GAS del 11 ottobre 2012 e con deliberazione 230/2013/R/GAS del 30 maggio 2013 ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 8 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 ;
- VISTO in particolare, che per il Comune di Fonte è previsto un rimborso per le spese sostenute per la stima del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale complessivamente pari ad € 36.340,00 Iva compresa (PdR 10.207 X € 3,56) ;
- VISTO che il compenso professionale per la stima del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale si può determinare pari ad € 36.340,00 Iva compresa, corrispondente alla quota di rimborso spettante, e comunque inferiore ai parametri indicati nel Decreto del Ministero di Giustizia 143 del 31 ottobre 2013 ;
- DATO ATTO che l'incarico da affidare è inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 267 comma 10 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ovvero secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4536 del 30 ottobre 2012 ;
- VISTO che per l'espletamento dell'incarico sono necessarie specifiche competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovata ;
- VISTO il Curriculum Professionale dello Studio Fracasso S.R.L. con sede in Montesilvano (PE) viale Europa n. 21/C, P.IVA 00279730683;
- VISTO che lo Studio Fracasso S.R.L. con sede in Montesilvano (PE) viale Europa n. 21/C, P.IVA 00279730683, ha le specifiche competenze professionali, esperienza e capacità per espletare l'incarico professionale per la redazione della stima del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale ;
- VISTO che sono stati rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa ;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28.11.2014, dove, in particolare, è previsto l'intervento "*Determinazione del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale*" per un importo complessivo di € 36.340,00 codice 350.060 /entrata e codice 11213.010/uscita ;

RITENUTO	pertanto, di individuare il professionista a cui affidare l'incarico professionale per la redazione della stima del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale .
VISTO	il D.Lgs. 164 del 23 maggio 2000 ;
VISTO	il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 ;
VISTO	il Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi ;
VISTO	il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ;
VISTO	il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
VISTO	il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO	lo Statuto Comunale .
VISTO	il Decreto Sindacale del 28.11.2014 protocollo 2477,

### **DETERMINA**

- Di affidare allo studio Fracasso S.R.L. con sede in Montesilvano (PE) viale Europa n. 21/C, P.IVA 00279730683 l'incarico professionale per la redazione della stima del Valore Economico dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 267 comma 10 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ovvero secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4536 del 30 ottobre 2012 .
- Di stabilire che la parcella professionale per l'attività di cui in oggetto è pari ad € 36.340,00 Iva compresa determinato ai sensi della deliberazione 407/2012/R/GAS del 11 ottobre 2012 e della deliberazione 230/2013/R/GAS del 30 maggio 2013 emesse dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 .
- Di pubblicare all'Albo Pretorio l'esito della presente procedura .
- Di comunicare la presente allo studio Fracasso S.R.L. con sede in Montesilvano (PE) viale Europa n. 21/C, P.IVA 00279730683;
- Di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di Incarico Professionale .
- Di dare atto che le spese per l'attività professionale saranno rimborsate dal gestore subentrante ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226 del 12 novembre 2011 .
- Di accertare la somma di euro 36.340,00 sul capitolo 350.060 accertamento n. 1121 del 2014;
- Di imputare la complessiva spesa di € 36.340,00 sul capitolo codice meccanografico 11213.010 imp. cont. n. 1208 del Bilancio Corrente 2014 codice C.I.G. Z4812846E6;
- Di dare atto che la somma complessivamente impegnata è di € 36.340,00 a favore del professionista individuato sarà perfezionata con la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico Professionale ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267 del 18 luglio 2000 e s.m.i. .
- Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il

prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

- Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore II - Economico Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria .

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
*Geom. Ottaviano Rossi*

Il Dirigente del Settore III  
*Arch. Fulvio Elio Bernardo*

**COPIA**  
**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **29/12/2014**

F.to IL RESPONSABILE  
del Centro di Costo  
**ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO**

---

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **31-12-2014**

F.to IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
**DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **31-12-2014**

F.to IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
**DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

---

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **02-02-2015**

**F.to** IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Sig.ra Patrizia MADULI**

Dalla Residenza Comunale, .....

Il Messo Comunale